



AVVISO PUBBLICO

per la costituzione di un elenco aperto di avvocati esterni
cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Vittoria

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AVVOCATURA

Visto il Regolamento speciale della Direzione Avvocatura, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 894 del 7 ottobre 2005, modificato e integrato con deliberazioni della Giunta comunale nn. 492 del 5 agosto 2011, 407 del 22 settembre 2015, 403 del 22 settembre 2016, 496 del 10 novembre 2017 e 2 del 9 gennaio 2024;

Visto l'art. 107 del D.lgs. n.267 del 2000;

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta comunale, n. 213 del 7 maggio 2025 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 1776 del 15 maggio 2025, è stato indetto Avviso pubblico finalizzato alla costituzione di un elenco aperto di avvocati esterni cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del comune di Vittoria

AVVISA

gli avvocati interessati ad essere inseriti nell'elenco dei professionisti, per l'affidamento di incarichi legali, istituito presso l'Ente, che potranno richiedere l'iscrizione nel predetto elenco secondo le modalità di seguito indicate.

Art. 1 – Finalità e ambito dell'avviso

Con il presente avviso pubblico il comune di Vittoria intende costituire un ELENCO APERTO DI AVVOCATI ESTERNI, singoli e/o associati, cui attingere al fine di conferire singoli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio in controversie nelle quali il Comune è parte, e solo nei casi in cui non si possa affidare il patrocinio all'Avvocatura interna per impossibilità derivante da eventuale concomitanza di altri indifferibili e/o urgenti incarichi difensivi o altri carichi di lavoro o nei casi di

incompatibilità, inopportunità e/o conflitto di interessi, nonché in presenza di contenziosi ritenuti di particolare complessità specialistica tale da richiedere l'affidamento dell'incarico, congiuntamente e/o disgiuntamente, con l'Avvocatura interna, a figure professionali altamente qualificate nel settore giuridico cui la questione attiene.

L'inserimento nell'Elenco non comporterà alcun obbligo di conferire, a qualsivoglia titolo, incarichi ai professionisti iscritti, né l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con il Comune.

Con l'emissione del presente avviso non si intende procedere all'affidamento di servizi legali, ma formare un Elenco di avvocati che abbiano manifestato il loro interesse ad accettare singoli incarichi dall'Amministrazione comunale.

Con il presente avviso, altresì, non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e non sono previste graduatorie né attribuzioni di punteggio; la domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista all'assunzione di un eventuale incarico alle condizioni di seguito esplicitate.

Art. 2 – Requisiti per l'inserimento nell'elenco

Possono presentare domanda di iscrizione nell'Elenco oggetto del presente avviso gli avvocati liberi professionisti che risultino in possesso dei seguenti requisiti e che soddisfino le seguenti condizioni:

- a) possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) non avere pendente, nei propri confronti, procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 cd. "Codice Antimafia" e di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per gravi reati in danno della P.A. o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- d) non aver subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza;
- e) possesso della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- f) essere libero professionista e non avere in corso alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico né privato, neppure a tempo parziale;
- g) iscrizione, come singoli od associati, all'Ordine professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni e, per coloro che aspirino ad assumere la difesa dell'Ente innanzi alle giurisdizioni superiori, iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;
- h) non trovarsi in condizione di incompatibilità, inconferibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, con il comune di Vittoria o con gli enti partecipati, secondo le norme di legge e degli ordinamenti deontologico e professionale e, in particolare, per tutta la durata di iscrizione all'elenco, impegnarsi a non assumere rapporti di patrocinio e/o consulenza contro l'Ente;
- i) che non abbiano contenziosi pendenti contro il comune di Vittoria, società, consorzi od associazioni da questo partecipate, in entrambi i casi sia in proprio, sia in qualità di difensore di terzi, sia quali componenti di uno studio legale associato;
- j) possesso di comprovata esperienza, almeno quinquennale, nell'effettivo esercizio della professione con particolare riferimento alla/e materia/e per la/e quale/i si chiede l'iscrizione, le cui specifiche devono essere riportate nel *curriculum* professionale;

k) titolarità di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile, derivante dall'esercizio della professione, con l'indicazione del massimale assicurato.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e perdurare durante tutto il periodo di permanenza nel relativo elenco, a pena di cancellazione dallo stesso.

Gli iscritti hanno l'obbligo di comunicare il venir meno di qualunque requisito sopraindicato.

Art. 3 – Modalità e Termini di Partecipazione

I soggetti interessati possono manifestare la propria disponibilità mediante l'invio, a pena di esclusione, di apposita domanda di iscrizione all'elenco aperto degli avvocati esterni del comune di Vittoria **entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso.**

La domanda di inserimento nell'elenco (da redigersi sul facsimile di seguito riportato), resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, debitamente compilata e sottoscritta dovrà essere corredata dalla fotocopia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto firmatario dell'istanza unitamente a curriculum vitae formato europeo, datato e sottoscritto digitalmente, con indicazione del/i ramo/i di specializzazione, dell'Ordine professionale di appartenenza e anno di iscrizione, degli incarichi svolti per enti locali e/o altre pubbliche amministrazioni negli ultimi 5 anni.

In caso di Studio Associato e Società tra Avvocati:

- la domanda di iscrizione sarà sottoscritta dal legale rappresentante con indicazione dei nominativi degli Avvocati e del relativo elenco;

- i professionisti così individuati renderanno la propria dichiarazione, avendo cura di allegare curriculum e documento di riconoscimento in corso di validità.

Il professionista - nelle more dell'istituzione dell'elenco degli avvocati specialisti della materia gestiti dagli ordini territorialmente competenti - dovrà specificare, fra le sezioni infra riportate, quella/e di interesse:

Sezione A) – diritto amministrativo; Sezione B) – diritto civile/lavoro; Sezione C) – diritto penale; Sezione D) – diritto tributario.

La domanda avente quale oggetto: *"Avviso pubblico per la costituzione di un elenco aperto di avvocati esterni per il conferimento di incarichi di assistenza e patrocinio in giudizio del comune di Vittoria"* e i relativi allegati prodotti in formato PDF non modificabile, sottoscritta digitalmente dal singolo professionista o dal legale rappresentante, in caso di studio legale associato o società, dovrà pervenire, **esclusivamente** tramite PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollogenerale@pec.comunevittoria-rg.it entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso all'Albo pretorio e sul sito ufficiale web del comune di Vittoria.

La domanda non sarà ammessa in caso di:

- a. domanda pervenuta oltre la scadenza del termine;
- b. assenza della domanda;
- c. assoluta incertezza sul contenuto e/o provenienza della domanda;
- d. assenza di sottoscrizione in calce alla domanda o di firma digitale;
- e. assenza anche di uno solo dei requisiti professionali e/o generali previsti;
- f. non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese all'atto della domanda ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.,R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., fatte salve le possibilità di integrazione.

Non si assumono responsabilità in ordine a dispersione delle domande o comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte del professionista oppure in caso di mancata o tardiva comunicazione di variazione degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il professionista si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

Art. 4 – Formazione e aggiornamento dell'elenco

L'Elenco dei professionisti, tenuto dalla direzione Avvocatura, verrà suddiviso in quattro sezioni distinte, a seconda delle materie indicate all'articolo 3, ciascuna contenente altresì i nominativi degli Avvocati abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.

L'inserimento nell'elenco avrà luogo solo a seguito dell'accertamento della sussistenza di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione.

I nominativi dei professionisti richiedenti saranno inseriti nell'Elenco in ordine alfabetico.

Si segnala che i professionisti inseriti nel precedente elenco, interessati all'iscrizione nel nuovo elenco, sono tenuti a presentare nuova domanda alle condizioni di cui al presente avviso e che pertanto non si terrà conto delle domande di inserimento e/o aggiornamento pervenute in precedenza.

L'elenco costituito avrà validità triennale o, comunque, fino alla costituzione di un nuovo elenco.

Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione di norma annuale, mediante aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, sulle istanze di iscrizione che dovranno pervenire tra il giorno 1 novembre e il giorno 31 del mese di dicembre dell'anno precedente, previo esame delle stesse, e senza necessità di ulteriori pubblicazioni di avviso.

In occasione degli aggiornamenti potranno presentare domanda di iscrizione soltanto i soggetti che non siano già iscritti nell'Elenco, mentre i professionisti già iscritti non dovranno ripresentare alcuna istanza, salvo che intendano segnalare variazioni significative relative a competenze ed esperienze nel frattempo maturate.

Il professionista che non fosse più interessato a permanere nell'elenco potrà in ogni momento chiederne la cancellazione.

Sarà comunque disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati o, comunque, si siano resi responsabili di gravi inadempienze, tali da incrinare il rapporto di fiducia con l'Ente;
- abbiano patrocinato, durante il periodo di iscrizione nell'elenco, giudizi contro il comune di Vittoria;
- abbiano reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate in momento successivo all'affidamento dell'incarico;
- abbiano rinunciato all'incarico senza giustificato motivo in fase successiva all'affidamento.

Art. 5 – Modalità di conferimento degli incarichi

Gli incarichi saranno conferiti, in presenza di necessità derivante dalla concomitanza di altri indifferibili e/o urgenti incarichi difensivi o eccessivo carico di lavoro in capo ai legali interni della Direzione Avvocatura o nei casi di incompatibilità, inopportunità e/o conflitto di interesse, ai professionisti iscritti nell'elenco, previa deliberazione di Giunta comunale, su proposta della Direzione Avvocatura, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza e concorrenza.

La scelta dei legali cui affidare gli incarichi compete all'Amministrazione, sentito il Dirigente dell'Avvocatura, che procede sulla base dei seguenti criteri:

- specificità, complessità, valore della controversia;

- esperienza maturata in relazione all'oggetto dell'incarico, come comprovata nel curriculum presentato;
- esperienza professionale maturata in qualità di difensore di Pubbliche Amministrazioni;
- analogia con altri incarichi conferiti per ragioni di continuità nella linea di difesa;
- disponibilità immediata a supportare l'Amministrazione in situazione d'urgenza;
- rotazione degli incarichi.

L'incarico può essere confermato anche nei successivi gradi di giudizio, per ragioni di continuità nella difesa, salvo il caso di rinuncia dell'incaricato o di revoca per negligenza o incompatibilità sopravvenuta.

L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto da parte del professionista ad ottenere l'incarico.

Con l'accettazione dell'incarico il professionista dovrà sottoscrivere apposito disciplinare secondo lo schema tipo elaborato.

L'Amministrazione comunale si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione insindacabile, di particolare complessità specialistica da richiedere l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore giuridico cui la questione afferisce, ovvero nei casi di prosecuzione del contenzioso nei successivi gradi di giudizio.

Art. 6 – Condizioni per l'affidamento incarico legale. Onorari.

Il professionista, prima dell'assunzione dell'incarico dovrà trasmettere un preventivo di parcella che tenga conto dell'attività prevedibilmente necessaria in relazione alla durata e complessità dell'incarico, comprensivo degli oneri e accessori di legge.

Il professionista si impegna a rendere gratuitamente all'Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio.

Il professionista si impegna ad applicare, per la determinazione del compenso professionale, i parametri minimi di liquidazione previsti - in relazione al valore della causa - nelle tabelle dei parametri forensi di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 145 e successive modifiche e integrazioni, per ciascuna fase di giudizio.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, vi provvederà a proprie cure e spese l'Avvocato incaricato.

È fatto obbligo al legale incaricato di aggiornare costantemente l'Ente sullo stato di avanzamento del contenzioso con l'indicazione dell'attività posta in essere, allegando copia di memorie, comparse o altri scritti difensivi redatti nell'esercizio del mandato.

I pareri resi in corso di causa attinenti a questioni legali collegate e/o connesse all'oggetto del giudizio non danno luogo ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello determinato come sopra.

In caso di studi associati o società di professionisti, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

In presenza di sentenza o di altro provvedimento giudiziario favorevole, divenuto definitivo, recante la condanna della controparte a rimborsare all'Amministrazione le spese di giudizio spetta al professionista la maggior somma tra l'importo pattuito e quello liquidata dal giudice in danno del soccombente, solamente ove quest'ultima risulti effettivamente recuperata e introitata al bilancio dell'Ente.

In caso di sentenza o di altro provvedimento giudiziario favorevole all'Ente che condanni la controparte al pagamento delle spese legali, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, l'attività stragiudiziale di recupero crediti.

Saranno invece dovute in favore dell'avvocato le spese delle procedure esecutive e gli eventuali compensi liquidati dal giudice dell'esecuzione effettivamente recuperati e introitati al bilancio dell'Ente.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla procedura s'intendono accettate, senza riserva, tutte le disposizioni e condizioni di cui al presente avviso.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che:

- il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un Elenco per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale;
- il trattamento sarà effettuato dal personale degli Uffici competenti nei limiti necessari per perseguire le sopracitate finalità.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all' art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Vittoria.

Art. 8 – Disposizioni finali

Al fine di darne adeguata pubblicità, il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzione dell'Ente, nonché affisso sull'albo pretorio on line.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AVVOCATURA

avv. Angela Bruno

(Allegato A)

MODELLO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE

AL COMUNE DI VITTORIA
DIREZIONE AVVOCATURA
Via Bixio, 34
97019 - Vittoria

OGGETTO: domanda di iscrizione elenco aperto di avvocati esterni cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Vittoria

Il sottoscritto
nato a (Prov.....) il
residente in (Prov.....) CAP.....
Via.....n.....Codice fiscale.....
Partita Iva recapito telefonico
con riferimento all'avviso per la formazione di un albo di avvocati per il conferimento di incarichi legali di rappresentanza in giudizio e di incarichi di consulenza in materia legale,

CHIEDE

di essere inserito nell'albo per il conferimento di incarichi per i seguenti settori giuridico – legali:

1. diritto amministrativo
2. diritto civile/lavoro
3. diritto penale
4. diritto tributario

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti

DICHIARA

- a) di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero
- b) di godere dei diritti civili e politici;
- c) di non avere pendente procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 cd. "Codice Antimafia" e di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per gravi reati in danno della P.A. o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- d) di non aver subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza;
- e) di non avere impedimenti, a norma di legge, a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

f) di essere libero professionista e non avere in corso alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico né privato, neppure a tempo parziale;

g) di essere regolarmente iscritto e ininterrottamente, come singolo od associato, all'Ordine professionale degli Avvocati di _____ da almeno 5 (cinque) anni e di essere iscritto/di non essere iscritto all'Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori;

h) di non trovarsi in condizione di incompatibilità, inconferibilità e/o conflitto di interesse con il comune di Vittoria o con gli enti partecipati, secondo le norme di legge e degli ordinamenti deontologico e professionale e di impegnarsi a non assumere rapporti di patrocinio e/o consulenza contro l'Ente per tutta la durata di iscrizione nell'elenco;

i) assenza di contenziosi pendenti contro il Comune di Vittoria, società, consorzi od associazioni da questo partecipate, in entrambi i casi sia in proprio, sia in qualità di difensore dei terzi, sia quali componenti di uno studio legale associato;

j) di essere possesso di comprovata esperienza da almeno cinque anni nell'esercizio effettivo della professione in relazione alle materie per le quali si chiede l'iscrizione, come da curriculum professionale;

k) di essere titolare di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile che deriva dall'esercizio della professione con massimale assicurato di seguito indicato
..... ;

k) che il domicilio o il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica certificata, presso il quale dovrà, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso, è il seguente:
.....
.....
.....;

l) di accettare senza riserve le condizioni dell'avviso oggetto della presente domanda.

Allega alla presente :

- copia firmata del *curriculum vitae*, in formato europeo, corredato da una copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento, con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i.;
- eventuale documentazione comprovante il possesso dell'esperienza professionale e/o formativa in materia di contenzioso e/o di consulenza con gli incarichi di maggior rilievo ovvero con titoli di specializzazione, con l'indicazione della materia in cui l'esperienza è stata conseguita che deve corrispondere ad almeno una di quelle indicate nell'avviso pubblico.

Data.....

Firma

(Allegato B)



Schema DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

CIG _____

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Vittoria (RG), presso la sede del Comune di Vittoria (RG), Via N. Bixio n. 34, Direzione Avvocatura, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

Il Comune di Vittoria (di seguito Comune), in persona del Dirigente della Direzione Avvocatura, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in Vittoria (RG), Via N. Bixio n. 34, in nome e per conto del quale agisce;

E

L'Avv. _____ cod. fisc. _____ - con studio in _____ (PEC: _____),

PREMESSO CHE

- Il Comune di Vittoria intende costituirsi nel giudizio _____

- A tal fine con delibera di G.M. n. _____ del _____, si autorizzava il Sindaco _____

CIO' PREMESSO

1. L'incarico ha per oggetto _____

Il legale si impegna a svolgere l'attività per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione dando atto che il compenso per tale incarico rientra nell'ammontare complessivo di cui al preventivo acquisito al prot. n. _____ del _____

2. Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune stesso.
- a. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.
 - b. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.
 - c. Il legale incaricato comunicherà per iscritto l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il Professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.
3. L'Avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. e del c.c.; a tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.
4. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.
- Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti

richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

5. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata.
6. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
7. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
8. Il legale, con la sottoscrizione della presente convenzione, assume l'obbligo di ottemperare in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/10, come modificato dall'art. 7 del D. L. 187/10.
9. Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa il legale, il quale ne prende atto, e dà relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
10. In caso di sentenza o di altro provvedimento giudiziario favorevole all'Ente che condanni la controparte al pagamento delle spese legali, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, l'attività stragiudiziale di recupero crediti.
11. Le parti convengono che nel caso in cui all'esito giudizio, il Giudice dovesse condannare parte avversa al pagamento delle spese processuali per un importo superiore al corrispettivo pattuito tra il Professionista e il Comune, l'eventuale differenza spetterà al difensore incaricato, il quale dovrà procedere personalmente al recupero delle stesse.
12. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.
13. La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto

Vittoria, li _____

IL DIRIGENTE
AVVOCATURA

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 5).

Vittoria, li _____

IL DIRIGENTE
AVVOCATURA

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 5).